



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Capitaneria di Porto di Civitavecchia

Reparto Tecnico Amministrativo
Sezione Tecnica - Sicurezza e Difesa Portuale

ORDINANZA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Civitavecchia;

- Vista** la nota prot. n. 3640 in data 12 marzo 2021 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale con cui veniva trasmesso l'elaborato planimetrico inerente all'individuazione di n. 4 stalli per ciclomotori e motocicli presso la viabilità retrostante la banchina n. 3 "Principe Tommaso" nel porto di Civitavecchia, come da indicazioni fornite da questa Autorità Marittima con nota prot. n. 6157 in data 5 marzo 2021;
- Considerato** che per poter eseguire il rifacimento della correlata segnaletica orizzontale e verticale, risulta necessario disporre la temporanea interdizione di un tratto dell'area in argomento, senza recare alcun intralcio alla viabilità limitrofa;
- Considerato** che gli stalli ricadono sulla viabilità ordinaria del porto di Civitavecchia, di competenza di questa Autorità Marittima;
- Visto** l'art. 31 - "Aree adibite a parcheggio", - della propria Ordinanza n. 14/2003 e ss.mm. e ii. , emessa in data 31 marzo 2003, con la quale è stato approvato il "*Regolamento di sicurezza, di polizia portuale e dei servizi marittimi del porto e della rada di Civitavecchia*" e successive modifiche ed integrazioni
- Visto** l'art. 9 - "Aree adibite a parcheggio" - dell'Ordinanza n° 47/2007, emessa da questa Capitaneria di Porto di concerto con l'Autorità Portuale di Civitavecchia in data 9 maggio 2007, con la quale è stato approvato il "*Regolamento in materia di circolazione stradale nel porto di Civitavecchia*";
- Ritenuto** necessario disciplinare la circolazione pedonale e stradale durante l'esecuzione dei lavori;
- Vista** la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista** la Circolare n° 38 prot. n° M_TRA/PORTI/14368, in data 27 ottobre 2011, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i Porti - DIV. IV, recante disposizioni in materia di viabilità in ambito portuale;
- Visto** il dp. n° 0077712, in data 10 giugno 2019, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto II – Ufficio 2°, recante linee di indirizzo in materia tra l'altro di circolazione stradale in ambito portuale;

- Visto** il Codice della Strada approvato con D.Lvo 30 aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni e relativo "Regolamento di esecuzione e di attuazione", approvato con D.P.R. 6 dicembre 1992, n° 495;
- Vista** la legge 29 luglio 2010, n° 120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale;
- Visti** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n° 327 nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (navigazione marittima) approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n° 328,

RENDE NOTO

Che a partire dal giorno 31 marzo 2021 e fino a termine esigenze, la società Port Mobility S.p.A. procederà al rifacimento ed all'adeguamento della segnaletica stradale (orizzontale e verticale) finalizzato alla realizzazione di n. 4 stalli pubblici da destinare alla sosta di ciclomotori e motocicli, presso la viabilità retrostante la banchina n. 3 "Principe Tommaso" nel porto di Civitavecchia.

ORDINA

Articolo - 1

1. A partire dal giorno 31 marzo 2021 e sino al termine dei lavori, il tratto di viabilità di cui al "rende noto" – meglio evidenziato nella planimetria nell'allegata -, è interdetto al transito e sosta di veicoli e pedoni;
2. La società Port Mobility S.p.A., è incaricata della predisposizione della prevista segnaletica stradale - nonché delle opere accessorie - in prossimità dell'area interessata ai lavori, al fine di assicurare la modifica temporanea della viabilità ed il rispetto dei divieto di cui al precedente comma 1;
3. Al termine dei lavori dovrà essere ripristinata l'ordinaria circolazione stradale;
4. Qualsiasi ulteriore modifica alla viabilità e alla segnaletica esistente non contemplata nella presente ordinanza e non prevista in sede progettuale, dovrà essere preventivamente autorizzata da questa Autorità Marittima.

Articolo - 2

1. I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, ovvero violazione di altre specifiche fattispecie sanzionatorie, a norma degli artt. 1161 e 1174 del Codice della Navigazione ovvero del Codice della Strada e saranno ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che dovessero derivare a persone e cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione;
2. Tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati della vigilanza sull'applicazione delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza.

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Francesco TOMAS

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate

Firmato Digitalmente da/Signed by
FRANCESCO TOMAS

In Data/On Date
martedì 30 marzo 2021 17:11:31

